

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUUV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 79/2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione d'incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS della variante allo strumento urbanistico generale per l'ampliamento di un fabbricato produttivo industriale – primo stralcio in comune di Piazzola Sul Brenta (PD).

Pratica 3476

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione d'incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione d'incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione d'incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione d'incidenza, redatto dal dott. Francesco Benincasa per conto della Ditta Enoveneta Spa acquisito al prot. reg. con n. 150133 13/04/2017;

VERIFICATO che lo studio trasmesso in formato digitale non risulta firmato dal dichiarante con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale;

PRESO ATTO che l'istanza in oggetto, ai sensi dell'art. 4 della LR 55/2012 (interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale a mezzo SUAP) prevede il cambio di destinazione d'uso da zona agricola a zona produttiva di un'area di 13.487 mq finalizzato all'ampliamento dell'attività produttiva esistente;

PRESO ATTO che nell'attuazione dell'intervento si prevede la realizzazione del volume in ampliamento da realizzarsi in due stralci (il primo stralcio di 4.953 mq da realizzare subito, il secondo stralcio di 3.240 mq da realizzare in un prossimo futuro), la sistemazione degli scoperti, la realizzazione della rete di sottoservizi, fognaria e di smaltimento delle acque meteoriche, la realizzazione dell'illuminazione esterna;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d'incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "E01.04 - Altre forme di insediamento", "E02.01 - Fabbriche", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "H02 - Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)", "H05 - Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle discariche)", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari";

CONSIDERATO che nello studio per ciascuno dei suddetti fattori perturbativi individuati è stato definito il dominio spaziale e temporale;

PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area d'analisi è stato determinato sulla base del fattore di pressione avente la più ampia diffusione spaziale "H04.03 – altri inquinanti dell'aria";

CONSIDERATO che l'ambito di massima influenza definito dallo studio risulta individuato sulla base di un "giudizio esperto" non supportato da adeguati dati di base, analisi e fonti bibliografiche di riferimento;

VERIFICATO che, rispetto al suddetto elenco dei fattori di perturbazione, sono possibili e pertinenti, anche i seguenti fattori di pressione "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "C03 - Produzione - utilizzo di energie da fonti rinnovabili (abiotiche)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01.02 - Cavidotti e linee telefoniche interrate o sommerse", "G01.03.01 - Attività con veicoli motorizzati su

strada", "H01.09 - Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad altre fonti non elencate in precedenza", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J03.02.02 - Riduzione della capacità di dispersione";

PRESO ATTO e VERIFICATO che, gli effetti dello studio in argomento non interessano siti tutelati dalla rete Natura 2000;

PRESO ATTO che dallo studio risultano coinvolti i seguenti habitat di interesse comunitario: 3130 "Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*", 3240 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*", 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitriche-Batrachion*", 3270 "Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri p.p* e *Bidentation p.p.*", 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)";

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte le seguenti specie: *Accipiter nisus*, *Alauda arvensis*, *Alcedo atthis*, *Ardea cinerea*, *Asio otus*, *Calandrella brachydactyla*, *Caprimulgus europaeus*, *Charadrius dubius*, *Circus aeruginosus*, *Columba livia*, *Columba palumbus*, *Corvus cornix*, *Corvus monedula*, *Coturnix coturnix*, *Dendrocopos major*, *Egretta garzetta*, *Eptesicus serotinus*, *Falco peregrinus*, *Fringilla coelebs*, *Fulica atra*, *Gallinula chloropus*, *Garrulus glandarius*, *Gavia arctica*, *Gavia stellata*, *Hypsugo savii*, *Ixobrychus minutus*, *Lanius collurio*, *Larus ridibundus*, *Lycaena dispar*, *Merops apiaster*, *Nyctalus noctula*, *Pernis apivorus*, *Phasianus colchicus*, *Pica pica*, *Picus viridis*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Plecotus auritus*, *Podiceps cristatus*, *Rallus aquaticus*, *Remiz pendulinus*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Riparia riparia*, *Scolopax rusticola*, *Streptopelia decaocto*, *Streptopelia turtur*, *Sturnus vulgaris*, *Tachybaptus ruficollis*, *Tadarida teniotis*, *Turdus merula*, *Turdus pilaris*, *Vanellus vanellus*;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Lycaena dispar*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Testudo hermanni*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Ixobrychus minutus*, *Pernis apivorus*, *Circus aeruginosus*, *Falco peregrinus*, *Caprimulgus europaeus*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus auritus*, *Tadarida teniotis*, *Muscardinus avellanarius*;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che siano impiegati sistemi d'illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO il criterio fissato per esprimere il grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario (decisione 2011/484/Ue), sulla base di sottocriteri;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

PRESO ATTO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle

direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;
PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione d'incidenza;
CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
RITENUTO che il Comune di Piazzola Sul Brenta (PD) verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza e che, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO e RITENUTO che per l'attuazione della variante in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione d'incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott. Francesco Benincasa, il quale dichiara che *"con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sul sito della Rete Natura 2000"*

PROPONE

all'Autorità competente per l'approvazione degli interventi in argomento un esito favorevole (con prescrizioni) della Valutazione d'incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS della variante allo strumento urbanistico generale per l'ampliamento di un fabbricato produttivo industriale – primo stralcio in comune di Piazzola Sul Brenta (PD)

e

PRESCRIVE

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce:

1. di vietare, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione d'incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e nell'istruttoria, caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "C03 - Produzione - utilizzo di energie da fonti rinnovabili (abiotiche)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01.02 - Cavidotti e linee telefoniche interrato o sommerse", "E01.04 - Altre forme di insediamento", "E02.01 - Fabbriche", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "G01.03.01 - Attività con veicoli motorizzati su strada", "H01.09 - Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad altre fonti non elencate in precedenza", "H02 - Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti

aerodispersi", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05 - Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle discariche)", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J03.02.02 - Riduzione della capacità di dispersione";

2. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Lycaena dispar, Triturus carnifex, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Testudo hermanni, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Ixobrychus minutus, Pernis apivorus, Circus aeruginosus, Falco peregrinus, Caprimulgus europaeus, Calandrella brachydactyla, Lanius collurio, Rhinolophus ferrumequinum, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Plecotus auritus, Tadarida teniotis, Muscardinus avellanarius;*
3. di impiegare, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee, esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
5. di predisporre apposita relazione sul rispetto delle presenti prescrizioni da comunicare per tramite del comune di Piazzola sul Brenta all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
6. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'autorità competente per la valutazione d'incidenza per le opportune valutazioni del caso;
7. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione d'incidenza esaminato;

dott. Corrado Soccorso
Venezia, lì 30.05.2017

.....*Corrado*.....